



Comune di Modena

**REGOLAMENTO DEI
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.01.1995 - delib. n.16

Modificato con deliberazione C.C. n.55 del 06.03.1995

Modificato con deliberazione C.C. n.21 del 27.02.1997

Modificato con deliberazione C.C. n.120 del 10.07.1997

Modificato con deliberazione C.C. n.3 del 21.01.1999

Modificato con deliberazione C.C. n.111 del 9.12.2002

Modificato con deliberazione C.C. n.35 del 9.04.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 14.07.2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 07.11.2011

IN VIGORE DAL 13.03.1995

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 Decentramento

1. Il Comune di Modena è ripartito in Circoscrizioni, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni può essere modificata con atto del Consiglio comunale che acquisisce il parere obbligatorio dei Consigli di circoscrizione interessati. La proposta può essere formulata dalle singole Circoscrizioni ed è redatta secondo le modalità previste dall'art.5.
3. Le deliberazioni circoscrizionali debbono riportare le modalità e gli esiti delle consultazioni eventualmente svolte presso le rispettive popolazioni.

art. 2 Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. Le Circoscrizioni assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le Circoscrizioni garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.
3. Ai sensi dello Statuto i Dirigenti responsabili di settore comunicano alle Circoscrizioni ogni informazione utile, di norma almeno 30 giorni prima dell'esercizio delle funzioni deliberative, consultive, propositive e di vigilanza.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 3 Libere forme associative

1. I Consigli di circoscrizione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.

2. Le Circoscrizioni collaborano con i soggetti sopra indicati e dialogano con gli stessi, – oltre che con i cittadini – configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

3. Le forme associative non iscritte nell'apposito elenco comunale, per essere coinvolte in specifiche attività che si svolgono nel territorio della Circoscrizione, debbono depositare presso la sede della Circoscrizione il proprio Statuto, Atto costitutivo o Regolamento.

art. 4 Proposte, istanze, petizioni

1. I residenti della Circoscrizione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli e le organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di circoscrizione proposte, istanze e petizioni.
2. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio di circoscrizione; deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti; le condizioni di ammissibilità sono disciplinate dallo Statuto comunale.
4. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera all'ufficio della circoscrizione.
5. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di circoscrizione le richieste entro 30 giorni dal ricevimento, dandone notizia ai presentatori; nei successivi 30 giorni comunica ai presentatori le decisioni assunte dal Consiglio di circoscrizione relative motivazioni.
6. Qualora le richieste, inoltrate alla Circoscrizione, riguardino oggetti sui quali il Consiglio di circoscrizione non può assumere deliberazioni, trattandosi di materia di competenza di un organo comunale, il

Presidente trasmette la richiesta al settore competente, dandone comunicazione ai presentatori ed al Consiglio di circoscrizione nella prima seduta utile.

7. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività della Circoscrizione, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte della Circoscrizione o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.

TITOLO III

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

art. 5 Partecipazione alle scelte amministrative

1. Il Consiglio di circoscrizione può formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale sui seguenti argomenti di interesse generale o di interesse particolare della Circoscrizione, specificamente in ordine a:

- a) elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalle Circoscrizioni;
- b) predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimento riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche di interesse circoscrizionale;
- c) predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti di particolare interesse per le Circoscrizioni;
- d) formulazione degli indirizzi generali in materia di informazione ai cittadini;
- e) determinazione dei criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale;
- f) istituzione, e modalità di erogazione dei servizi del Comune di interesse delle Circoscrizioni;
- g) provvedimenti di ordine generale in materia di commercio, ambiente, traffico e trasporti di particolare interesse per le Circoscrizioni.

1. bis Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di circoscrizione in ordine ai provvedimenti che riguardano gli argomenti sopra

indicati. Fermo restando il parere obbligatorio di cui all'art.6, il Presidente di circoscrizione che ne faccia richiesta deve essere consultato.

2. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di circoscrizione per espletare l'attività propositiva.

4. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente che, per ragioni di urgenza o di funzionalità, può rinviarne la trattazione una sola volta.

5. La Giunta o il Consiglio comunale devono dare comunicazione motivata alla Circoscrizione proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 giorni dalla discussione della stessa. Quando la proposta è accolta la relativa deliberazione deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

art. 6 Pareri

1. I Consigli di circoscrizione esprimono parere preventivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:

- a) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità;
- b) gli atti di programmazione comunale sottoposti all'approvazione del Consiglio;
- c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per le Circoscrizioni;
- d) i progetti preliminari e gli studi di fattibilità dei lavori pubblici di interesse delle Circoscrizioni di cui alla legge n.109/94 e successive modificazioni, alle condizioni di cui al successivo art.6 bis;
- e) i criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale;
- f) l'approvazione dei Regolamenti comunali di particolare interesse per la Circoscrizione.

2. I Presidenti delle circoscrizioni possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per le materie di cui alle lettere b, c, d, e, f del comma precedente, su invito dei Presidenti delle stesse, secondo quanto stabilito dal Regolamento del consiglio comunale.

3. Il parere è formalmente chiesto dall'Assessore o dal Dirigente competente per materia che trasmette alle Circoscrizioni la proposta definitiva di deliberazione con gli allegati, ove previsti. I pareri, ovvero le loro mancate adozioni, devono essere motivati ed adottati dai Consigli di circoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte definitive cui si riferiscono, ovvero

concordati tra la circoscrizione e i settori richiedenti. I pareri vanno comunicati contestualmente all'Assessorato e al Dirigente richiedente nonché al Presidente della competente Commissione del Consiglio Comunale.

4. In caso di parere negativo da parte di una Circoscrizione – la Commissione Consiliare competente convoca tempestivamente il Presidente interessato al fine di recepirne le motivazioni, prima di procedere nell'iter dell'atto o provvedimento in questione.

5. Eventuali difformità dal parere devono essere motivate nei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune e comunicate al Consiglio circoscrizionale interessato.

6. L'Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove i Consigli di circoscrizione non si siano pronunciati entro il termine fissato.

7. La trattazione delle proposte di deliberazione iscritte agli ordini del giorno del Consiglio comunale e della Giunta prive dei pareri prescritti possono essere rinviate ad una seduta successiva, su richiesta della Circoscrizione interessata, salvo motivi di particolare urgenza da motivare nell'atto deliberativo.

8. La richiesta di rinvio, sottoscritta dal Presidente del consiglio di circoscrizione, deve pervenire al Presidente del consiglio e al Sindaco prima dell'apertura della seduta al cui ordine del giorno è iscritta la proposta di deliberazione priva del parere prescritto.

art. 6 bis Pareri sulle opere pubbliche

1. Le Circoscrizioni esprimono parere obbligatorio sugli interventi dei lavori pubblici di loro specifico interesse, in attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche, elaborato ogni anno dalla Giunta comunale.
2. Le Circoscrizioni si esprimono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora richiesto, il Responsabile del programma triennale delle opere pubbliche, o suo delegato, provvederà ad illustrare tecnicamente il Programma stesso.
3. I Responsabili dei settori attuativi delle opere pubbliche trasmettono alle Circoscrizioni interessate i progetti preliminari o gli studi di fattibilità di opere inserite nel Programma triennale e sue eventuali successive variazioni. Trasmettono inoltre i progetti definitivi qualora questi ultimi comportino modifiche rilevanti nelle funzioni, nella destinazione d'uso di spazi coperti, scoperti e aree verdi.

4. Le Circoscrizioni possono presentare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento delle succitate modificazioni. Su richiesta delle Circoscrizioni, il termine può essere prorogato per un massimo di 15 giorni. Decorso tale termine, le osservazioni eventualmente presentate sono trasmesse alla Giunta comunale, che le esamina e si pronuncia nel merito.

art. 7 Istanze al Sindaco e alla Giunta

1. I Consigli di circoscrizione, anche a seguito di istanze, petizioni e proposte presentate loro da cittadini o forme associative possono rivolgere al Sindaco in forma scritta:
 - a) interpellanze per conoscere le iniziative ovvero le intenzioni della Giunta comunale su determinate questioni di interesse per le Circoscrizioni;
 - b) interrogazioni per essere informati su determinati atti o decisioni od attività dell'Amministrazione di interesse per la Circoscrizione stessa;
 - c) mozioni per sottoporre al dibattito del Consiglio comunale un determinato oggetto ed ottenerne un pronunciamento.
2. Le interpellanze sono presentate dal Presidente del consiglio di circoscrizione e devono essere discusse non oltre la terza seduta successiva alla data di presentazione. Il Presidente del consiglio di circoscrizione ha facoltà di intervento per l'illustrazione.
3. L'interpellanza si intende rinunciata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.
4. Le interrogazioni sono rivolte al Sindaco, o all'Assessore competente per materia, dal Presidente del consiglio di circoscrizione. Il Sindaco, o l'Assessore delegato in materia, dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento della interrogazione.
5. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla data di ricevimento e vengono discusse entro 30 giorni.
6. I Presidenti delle circoscrizioni che hanno presentato le mozioni partecipano alle sedute in cui queste vengono trattate; hanno diritto di parola per l'illustrazione e per la replica.
7. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato si fa rinvio al Regolamento del consiglio comunale.

art. 8 Vigilanza

1. L'azione di vigilanza, esercitata dal Consiglio di circoscrizione, sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate prevista dallo Statuto è esercitata mediante:
 - a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità circoscrizionale attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) la segnalazione, a cura del Presidente del consiglio di circoscrizione, all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;
 - d) la richiesta di relazioni annuali, da parte del settore competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.
2. In ciascun ambito territoriale, le attività descritte nel presente articolo sono svolte dalle Commissioni competenti per materia.

TITOLO IV

COMPITI E FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI

art. 9 Compiti e funzioni del Consiglio di circoscrizione

1. Le Circoscrizioni al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano i seguenti compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali, attività sportive, verde pubblico, sicurezza-vivibilità, assistenza sociale, politiche giovanili.

a) Istruzione

collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio ed erogazione di contributi, messa a disposizione di beni e servizi e attuazione di altri interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola, secondo i criteri concordati tra le circoscrizioni.

b) Patrimonio

utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di competenza circoscrizionale da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni e proposta al settore patrimonio per l'assegnazione in uso prolungato del patrimonio di competenza circoscrizionale, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale.

c) Attività culturali

promozione e realizzazione di attività culturali e ricreative nell'ambito del proprio territorio.

Gestione dei punti di lettura, in ordine agli aspetti sia organizzativi che finanziari, anche attraverso l'adozione di appositi atti deliberativi, per la definizione dei criteri e delle modalità di fruizione da parte dei cittadini dei punti di lettura stessi. La Circoscrizione per tale funzione si avvarrà del supporto tecnico del Servizio biblioteche, come previsto dall'art.14 del Regolamento del servizio biblioteche.

d) Attività sportive

promozione e realizzazione di iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio;

proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti nell'ambito del proprio territorio.

e) Verde pubblico

promozione e sostegno della nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde, in collaborazione col settore ambiente; coordinamento degli interventi; indicazione di aree verdi da sottoporre alla vigilanza ecologica prevista per i parchi.

f) Sicurezza-vivibilità

promozione e sostegno di iniziative miranti alla conoscenza delle problematiche della convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà di relazione presenti nel territorio, anche in collaborazione con i settori comunali interessati; assegnazione di contributi specifici per la realizzazione di progetti speciali miranti alla promozione di una ordinata e civile convivenza, segnatamente in relazione all'uso degli spazi pubblici e che sviluppino le pratiche di integrazione e mediazione sociale, anche attraverso la collaborazione e la valorizzazione del tessuto sociale delle Circoscrizioni e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

g) Assistenza sociale

concorso alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socio-economico, con particolare riferimento alla popolazione anziana, anche attraverso il coordinamento con i servizi territoriali dell'Azienda U.S.L. e previa valutazione, ad opera delle Circoscrizioni, della rilevazione statistica dei dati relativi all'utenza in carico, della relazione sull'andamento dell'assistenza sociale e di ogni altra informazione utile fornita almeno annualmente dal settore sanità e servizi sociali.

h) Politiche giovanili

promozione e gestione, in collaborazione con le Associazioni e i cittadini di iniziative, anche attraverso l'individuazione di luoghi, rivolte ai bisogni di socializzazione, aggregazione e informazione della popolazione giovanile, anche in funzione di prevenzione del disagio e dei conflitti interpersonali.

2. Il Consiglio di circoscrizione può proporre al Consiglio comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio circoscrizionale. Le risorse e le attribuzioni di competenza nell'attuazione degli interventi vengono stabilite con apposito atto del Consiglio comunale.

Fermo restando quanto è previsto specificamente al comma 1 lettera a), l'erogazione di contributi e altre forme di sostegno a iniziative di circoli e associazioni, avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "terzo settore non profit".

3. Le Circoscrizioni concorrono altresì alla realizzazione di programmi definiti dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, determinandone congiuntamente finalità e risorse.

4. Le Circoscrizioni, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.

5. In relazione alle competenze previste dal comma 1 lett.e) ed f), la Giunta Comunale comunica ai Presidenti di Circoscrizione all'inizio di ogni anno l'ammontare del budget messo a disposizione per consentire alle Circoscrizioni di individuare le priorità in materia di opere di competenza circoscrizionale connesse alla vivibilità-sicurezza, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali e agli interventi per la sistemazione del verde pubblico e ad altri eventuali finanziamenti che dovessero essere individuati.

5 bis. I dirigenti apicali dei settori tecnici, con particolare riferimento ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione e Ambiente presentano ai Consigli di circoscrizione, con cadenza semestrale, l'elenco dei progetti e lavori previsti per i territori di pertinenza, accompagnandoli con un'articolata relazione sul loro stato di avanzamento.

6. In relazione alle competenze previste dal comma 1 lettera f), anche al fine di programmare interventi specifici rispondenti alle caratteristiche del territorio, il responsabile dell'unità operativa di zona della Polizia Municipale, che mantiene la dipendenza gerarchica e funzionale dal Comando, informa il Presidente di Circoscrizione e presenta al Consiglio di Circoscrizione una relazione periodica sulle problematiche emergenti e sulla attività svolta.

TITOLO V GLI ORGANI

CAPO I Il Consiglio di circoscrizione

art.10 Il Consiglio

1. Il Consiglio di circoscrizione, composto da 20 persone, è l'organo che adotta tutti gli atti relativi alle competenze attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. I Consigli di circoscrizione sono eletti contestualmente al Consiglio comunale e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 11, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Nella prima seduta del Consiglio vengono costituiti i Gruppi consiliari sulla base della dichiarazione dei singoli Consiglieri. I Gruppi consiliari designano il proprio Capogruppo, dandone comunicazione scritta al

Presidente entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio. Analoga comunicazione deve essere data qualora intervengano modifiche nella composizione dei Gruppi consiliari nel corso del mandato.

4. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio esamina la condizione di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle surrogazioni quando sussista alcuna delle cause ostative previste dalla legge.

art.11 Scioglimento anticipato dei Consigli

1. I Consigli di circoscrizione vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri.
4. Le elezioni suppletive sono indette, purchè intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della legislatura, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale.
5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

art.12 Commissioni consiliari

1. I Consigli di circoscrizione istituiscono Commissioni consiliari permanenti o, per particolari finalità, temporanee, per materie omogenee, nell'ambito delle competenze di cui ai TITOLI III e IV del presente Regolamento.
2. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio di circoscrizione. Possono essere nominati anche cittadini non Consiglieri residenti in Circoscrizione o che esercitano la loro attività prevalentemente nel territorio circoscrizionale, rappresentanti di associazioni della Circoscrizione, oppure del territorio comunale che richiedono di collaborare con essa, rappresentanti di comitati e gruppi spontanei presenti in Circoscrizione.

Ogni Commissione ha un responsabile eletto tra i componenti il Consiglio con il voto palese e favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Le Commissioni consiliari svolgono funzioni di proposizione, di programmazione e di supporto alle attività del Consiglio. Alle stesse, limitatamente alla componente di provenienza consiliare, possono essere affidati i compiti di vigilanza previsti dal presente Regolamento.

4. Le deliberazioni di istituzione delle Commissioni consiliari, adottate con voto palese, definiscono il numero dei componenti.

5. Le Commissioni sono convocate dal responsabile di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del consiglio di circoscrizione, o di almeno 3 componenti della Commissione, entro 20 giorni dalla data della richiesta. La convocazione è trasmessa per conoscenza al Presidente del consiglio di circoscrizione.

6. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da esso dipendenti.

7. Un operatore del servizio amministrativo partecipa alle sedute delle Commissioni con funzioni consultive e di verbalizzazione, salva diversa disposizione del responsabile, sentita la Commissione. Le Commissioni possono nominare, al proprio interno, gruppi di lavoro per approfondire temi specifici e per riferire in sede plenaria. Un componente della Commissione è incaricato di redigere una sintetica verbalizzazione.

8. Abrogato

art.13 Il Consigliere circoscrizionale

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di circoscrizione ed ai lavori delle Commissioni di cui fa parte.

2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di circoscrizione almeno 48 ore prima della seduta, escludendo dal computo i giorni festivi e di chiusura degli uffici.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale.

4. La decadenza del mandato di Consigliere di circoscrizione sopravviene:

a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;

- b) a seguito di dimissioni;
- c) a seguito di assenza che non sia giustificata per iscritto per 4 sedute consecutive del Consiglio.

5. Il Consiglio di circoscrizione, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto della stessa lista, previa accettazione della carica da parte di questi e verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento della lista, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.

6. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di circoscrizione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

art.14 Convocazione

1. Il Consiglio di circoscrizione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri circoscrizionali, specificando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di circoscrizione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Su richiesta del Consigliere, la comunicazione è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma.
3. Gli avvisi di convocazione sono altresì affissi all'Albo pretorio comunale e negli spazi destinati dalle Circoscrizioni alle informazioni per la comunità; sono trasmessi, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e alle altre Circoscrizioni.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di circoscrizione è compilato dal Presidente o da chi ne fa le veci e deve contenere tutti gli argomenti proposti al dibattito, compresi quelli proposti per iniziativa popolare. Di norma, pareri e deliberazioni precedono mozioni, interrogazioni e interpellanze.

art.15 ABROGATO

art.16 Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio di circoscrizione è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere anziano,

individuato in analogia con l'art.40 del T.U. 267/2000. Durante la prima seduta si procede alla convalida degli eletti, nonché all'elezione del Presidente del consiglio di circoscrizione.

2. L'elezione del Presidente deve avvenire, comunque, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

art.17 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di circoscrizione sono ordinariamente pubbliche.
2. Alle sedute del Consiglio di circoscrizione può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze e delle proposte di iniziativa popolare che abbiano dato luogo all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.
3. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di circoscrizione con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale.
4. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

Art.18 Validità delle sedute

1. Il Consiglio di circoscrizione si riunisce validamente, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Qualora, in via eccezionale, si faccia ricorso alla seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della stessa, la presenza di almeno 7 Consiglieri."
2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dal Centro civico.

art.19 Atti deliberativi e pareri

1. Ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio di circoscrizione deve essere redatta dal Responsabile amministrativo della circoscrizione, e deve contenere i pareri previsti dal T.U. 267/2000.
2. Nelle proposte di deliberazione sono indicate le risultanze delle fasi istruttorie di consultazione eventualmente condotte dalle Circoscrizioni stesse.
3. In caso di modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione da parte del Consiglio, sono nuovamente acquisiti i pareri di cui al comma 1.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
6. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
7. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva.
8. Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono illustrati al Consiglio dal Presidente o suo delegato, ovvero dal primo firmatario dell'iniziativa popolare, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso oggetto per un tempo non superiore a 10 minuti. L'eventuale dichiarazione di voto non potrà superare i 5 minuti. Il Presidente, qualora l'importanza dell'oggetto in trattazione lo richieda, potrà concedere un tempo maggiore a quello previsto dal regolamento.

art.20 Esecutività delle deliberazioni circoscrizionali

1. Le deliberazioni dei Consigli di circoscrizione, equiparate a tutti gli effetti alle deliberazioni della Giunta comunale ai sensi dello Statuto, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Le deliberazioni adottate dai Consigli di circoscrizione sono trasmesse, entro 15 giorni dall'adozione, alla Segreteria generale, che provvederà all'affissione all'Albo pretorio del Comune entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Contestualmente alla pubblicazione le deliberazioni sono trasmesse in elenco, anche per via telematica, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari e ai Dirigenti competenti per materia.

art.21 Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del consiglio di circoscrizione interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti il territorio della Circoscrizione e che afferiscono alle attività, alle funzioni e alle competenze della Circoscrizione stessa.

2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere di circoscrizione.

3. Le interpellanze e le mozioni debbono essere sottoscritte da un Capogruppo o da almeno 2 Consiglieri; le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di circoscrizione della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e vengono discusse di norma entro 45 giorni decorrenti dalla data di iscrizione. Le mozioni approvate vengono inviate al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

4. Il primo firmatario illustra l'istanza presentata. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare, di norma, 5 minuti; la risposta del Presidente non può superare 10 minuti.

Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta programmata per la risposta, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nei casi in cui l'interpellante, previamente informato, sia assente ingiustificato, l'interpellanza s'intende rinunciata.

Art.22 Processi verbali

1. Il Responsabile amministrativo della circoscrizione partecipa alle sedute del Consiglio di circoscrizione allo scopo di fornire chiarimenti e qualsiasi altra informazione gli venga richiesta o ritenga egli stesso necessario fornire, in ordine alle procedure e agli adempimenti da adottare rispetto ai singoli provvedimenti. In caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del servizio decentramento provvede alla sua sostituzione, anche avvalendosi di un addetto della Circoscrizione.

2. Il Responsabile amministrativo della circoscrizione redige i verbali delle adunanze, che devono indicare:

- a) gli oggetti posti in discussione;
- b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;

c) i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;

d) la natura della seduta e delle votazioni ed il numero dei voti resi pro e contro e di quelli non validi.

3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta nonché dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri, e di chiedere le rettifiche ritenute necessarie.

4. Le adunanze sono comunque registrate su supporto elettromagnetico od ottico, da conservarsi per almeno un anno, salva diversa determinazione del Consiglio di circoscrizione.

5. I verbali delle deliberazioni si intendono definitivi ove nei 3 mesi successivi nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse il Consiglio decide a maggioranza di voti dei presenti.

6. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Responsabile amministrativo della circoscrizione.

Art.23 Sedute congiunte

1. Due o più Consigli di circoscrizione possono riunirsi in seduta congiunta.

2. La seduta è presieduta dal Presidente della circoscrizione sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.

3. I processi verbali sono redatti a cura del Responsabile amministrativo della circoscrizione sul cui territorio si svolge la seduta.

CAPO II

Consiglio di presidenza e Presidente

art.24 Il Consiglio di presidenza

1. Presso ogni Circoscrizione è costituito un Consiglio di presidenza, composto dal Presidente della circoscrizione e dai Responsabili delle commissioni di cui al precedente art.12.

2. Il Consiglio di presidenza ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori delle Commissioni, coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di circoscrizione, svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio stesso e delle Commissioni.

3. Il Responsabile amministrativo, salva diversa disposizione del Presidente della Circoscrizione, partecipa alle sedute del Consiglio di presidenza, svolgendo le stesse funzioni di cui all'art. 22.

art.25 Sfiducia

1. Il Presidente ed il Consiglio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Nel corso della discussione e della votazione della mozione di sfiducia, il Consiglio di circoscrizione è presieduto dal Consigliere anziano.

art.26 Presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di circoscrizione ed il Consiglio di presidenza.
2. Sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni ed all'esecuzione degli atti approvati dai Consigli.
3. L'elezione avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere delegato per iscritto dal Presidente. In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere anziano.
5. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

art.27 Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere circoscrizionale.
2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere anziano.
4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere anziano e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.

CAPO III

Gli organi intercircoscrizionali

Art.28 Collegio dei Presidenti di circoscrizione

1. E' istituito il Collegio dei presidenti dei Consigli di circoscrizione.
2. Il Collegio dei presidenti è coordinato da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta, che resta in carica un anno.
3. Il Collegio ha compiti di confronto e di reciproca informazione sui problemi, le attività e le iniziative delle Circoscrizioni.
4. Il Collegio dei presidenti ha altresì compiti di proposizione, di confronto, di verifica e di sollecitazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta comunale su argomenti di comune interesse. Su temi di particolare interesse il Collegio concorda la fissazione di incontri col Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari.
5. Il Servizio decentramento assicura le funzioni di segreteria del Collegio, con particolare riferimento alla stesura ed alla successiva diffusione e conservazione dei verbali.
6. Il Sindaco, uno o più Assessori, la Giunta comunale possono chiedere la convocazione del Collegio dei presidenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente Regolamento. In tal caso le funzioni di segreteria sono assicurate dal convocante.

7. La Giunta comunale e il Collegio dei presidenti, nell'ambito delle rispettive competenze, si riuniscono congiuntamente nella fase istruttoria del bilancio di previsione.

CAPO IV

FUNZIONI OPERATIVE

Art.29 Funzioni operative

1. Agli operatori delle Circoscrizioni sono attribuite le funzioni di seguito specificate:

- a) supporto alla realizzazione di progetti promossi dal Consiglio di circoscrizione e supporto giuridico-amministrativo agli organi elettivi;
- b) gestione dei centri civici e delle altre strutture circoscrizionali;
- c) gestione delle attività di informazione ai cittadini e attività di consulenza e di supporto agli stessi per l'attuazione di pratiche amministrative comunali;
- d) gestione del bilancio di Circoscrizione;

TITOLO VI

RISORSE FINANZIARIE

Art.30 Determinazione delle risorse finanziarie

1 La Giunta ed il Consiglio comunale dovranno tenere conto, nella determinazione delle risorse finanziarie, dei programmi di attività relativi alle materie di competenza delle Circoscrizioni presentati dai Consigli di circoscrizione con la relazione previsionale programmatica circoscrizionale di cui al successivo art.31 ter.

2 Tali programmi dovranno indicare le risorse finanziarie ad essi destinati, distinguendo tra risorse assegnate e risorse da acquisire direttamente.

Art.31 Costruzione partecipata del bilancio

1. Il Consiglio circoscrizionale partecipa alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale secondo le seguenti modalità: entro il 31 maggio predispone e approva una Relazione delle proposte di bilancio contenenti: Breve analisi dei bisogni espressi dalla popolazione e sintesi dei principali programmi di attività previsti; relazione per la definizione del piano degli investimenti dell'anno successivo contenente l'indicazione delle opere ritenute prioritarie per il territorio circoscrizionale; proposte di progetti speciali di intervento, sulla base di problemi specifici territoriali, da attuare previo stanziamento di apposite risorse.
2. La Circoscrizione, predispone la relazione istruendola nelle rispettive Commissioni, tenendo conto di quanto emerso nelle assemblee indette in corso d'anno.
3. La Relazione sarà inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Entro il 30 giugno il Collegio dei Presidenti incontra Sindaco e Giunta per illustrare le proposte dei consigli circoscrizionali ed eventuali esigenze di carattere sovracircoscrizionale individuate dal Collegio dei Presidenti.
5. Le valutazioni della Giunta saranno oggetto di un apposito incontro congiunto tra Collegio Presidenti, Sindaco e Giunta da attuarsi entro il 30 settembre.
6. Il progetto di Bilancio predisposto dalla Giunta viene inviato alle Circoscrizioni per raccoglierne il parere 30 giorni prima della data di presentazione al Consiglio comunale.

art.31 bis Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta assegna le risorse ad ogni singola Circoscrizione-sentito il parere del Collegio dei presidenti- valutando complessivamente:
 - le assegnazioni dell'ultimo quinquennio;
 - le esigenze e la quantità della popolazione, delle organizzazioni terzo settore, dei servizi scolastici insediati sul territorio;
 - la valenza dei progetti in rapporto anche alle esigenze complessive della città.

Art. 31ter Relazione programmatica circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale approva entro il 30 novembre di ogni anno una relazione programmatica circoscrizionale sullo stato e sui problemi della Circoscrizione, suddivisa in: analisi della situazione e dei problemi della Circoscrizione; valutazione dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento; valutazione del funzionamento degli organi circoscrizionali, dei rapporti con i servizi decentrati e con l'amministrazione comunale; programmi di attività nelle materie di competenza, con indicazione delle relative risorse. Copia della relazione viene inviata al Sindaco.

2. Entro il mese precedente all'approvazione del Bilancio, il Presidente della Commissione consiliare Risorse invita alla Commissione i Presidenti di Circoscrizione al fine di consentire loro l'illustrazione delle relazioni di cui sopra. Successivamente, nella seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il Bilancio di Previsione, su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio comunale i Presidenti di Circoscrizione con diritto di intervento.

art.32 Disposizioni di liquidazione

1. Il Dirigente del servizio decentramento, a seguito di deliberazione dei Consigli di circoscrizione, dispone, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio assegnati alle Circoscrizioni medesime, la liquidazione delle somme impiegate per lo svolgimento di iniziative ed attività.
2. Alle disposizioni di liquidazione sono allegate, come parte integrante, le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa, siglati dal Responsabile amministrativo di circoscrizione, ad attestazione della corrispondenza ai patti ed alla documentazione, della fornitura o della prestazione.
3. La fase istruttoria relativa al controllo di regolarità degli atti e la successiva fase preparatoria della disposizione stessa è affidata al Responsabile amministrativo della circoscrizione, che attesta, con apposita sigla, il completamento delle suddette fasi.

art.33 Fondo economale

1. Ad ogni Circoscrizione è assegnato annualmente un fondo economale per lo svolgimento delle attività proprie delle Circoscrizioni, per la gestione del centro civico e per il funzionamento degli organi istituzionali.

TITOLO VII

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

art.34 Popolazione residente

1. La popolazione delle Circoscrizioni di decentramento comunale è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

art.35 Composizione dei Consigli

1. Il Consiglio di circoscrizione è composto da 20 persone, eletti a suffragio universale e diretto, a scrutinio di liste con rappresentanza proporzionale corretta con premio di maggioranza secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

art.36 Candidatura per le Circoscrizioni

1. I candidati al Consiglio di circoscrizione devono essere elettori del Comune nel quale la Circoscrizione è compresa ed iscritti nelle liste elettorali dello stesso.
2. Tale iscrizione deve essere documentata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali allegato a corredo delle candidature.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa Circoscrizione ed in più di una Circoscrizione.
4. Un candidato al Consiglio di circoscrizione può essere contemporaneamente candidato al Consiglio comunale dello stesso Comune: in caso di contemporanea elezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del T.U. 267/2000.
5. Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati:
 - a) modelli di contrassegno in 6 esemplari di cui 3 compresi in una circonferenza di 10 centimetri e 3 compresi in una circonferenza di 2 centimetri di diametro;
 - b) dichiarazione autenticata del candidato di accettazione della candidatura;
 - c) certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali del Comune nel quale la Circoscrizione è compresa.

art.37 Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di circoscrizione deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di questo.
2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati, arrotondata alla cifra superiore.
3. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

art. 38 Sottoscrizione delle liste

1. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere elettori della Circoscrizione di riferimento e devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale la Circoscrizione è compresa.
2. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
3. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da non meno di 60 e non più di 200 elettori

art. 39 Collegamento delle liste

1. Le liste concorrenti alle elezioni possono, a mezzo di dichiarazione reciproca, effettuare il collegamento.
2. Il collegamento fra liste consente di sommare fra loro le cifre elettorali delle liste collegate, al fine del computo dei voti validi.
3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato:
 - a) da parte di tutti i candidati, anche a mezzo delega ad uno di essi, nel caso in cui la lista presenti un contrassegno relativo ad un movimento locale non contraddistinguente un partito, gruppo o movimento politico nazionale, regionale o provinciale;
 - b) da parte del segretario politico comunale del partito, gruppo o movimento politico nel caso in cui la lista presenti un contrassegno relativo ad un partito, gruppo o movimento politico nazionale, regionale o provinciale.

4. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata all'atto della presentazione delle candidature.

art. 40 Espressione del voto

1. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

art. 41 Disciplina del premio di maggioranza

1. Alla lista di candidati, o gruppo di liste collegate, che raggiunge il 40% dei voti validi, viene assegnato un premio di maggioranza pari al 60%, arrotondato per eccesso, dei seggi del Consiglio di circoscrizione.
2. I restanti seggi vengono ripartiti fra le restanti liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con il metodo proporzionale secondo il sistema d'Hondt.
3. Qualora 2 liste, o gruppi di liste collegate, raggiungano la quota prevista dal comma 1, il premio di maggioranza è assegnato alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto il più alto numero di voti.
4. Qualora 2 liste, o gruppi di liste collegate, raggiungano o superino la quota prevista dal comma 1 in condizione di parità di numero di voti espressi per ciascuna lista, i seggi vengono assegnati con metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt, a tutte le liste o gruppi di liste collegate che hanno ottenuto voti.
5. Se nessuna lista, o gruppo di liste collegate, raggiunge la quota prevista dal comma 1 i seggi del Consiglio di circoscrizione vengono ripartiti fra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt.
6. Qualora una lista, o un gruppo di liste collegate, raggiunga o superi la quota del 60%, non viene assegnato alcun premio di maggioranza ed i seggi vengono ripartiti fra tutte le liste, o gruppi di liste collegate, che hanno ottenuto voti con il metodo proporzionale, secondo il sistema d'Hondt.

art. 42 Assegnazione dei Consiglieri

1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, o a ciascun gruppo di liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
2. Ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
3. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
4. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste.
5. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

art. 43 Proclamazione degli eletti

1. Le operazioni di proclamazione degli eletti sono svolte da un Ufficio centrale, unico per tutte le Circoscrizioni, che si costituisce presso il plesso scolastico, o altro stabile, ove è costituito l'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
2. L'Ufficio centrale unico per tutte le Circoscrizioni è composto:
 - da una persona, con funzione di Presidente, di provata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità ed indipendenza di giudizio, nominata dal Presidente del Tribunale di Modena;
 - dal Segretario generale, o suo delegato, componente di diritto;
 - dal Responsabile dei Servizi demografici, dal Responsabile dell'Ufficio elettorale -o loro delegati- da un dipendente comunale esperto in materia statistica e da un dipendente dell'Ufficio elettorale che svolge funzioni di segretario.

La nomina dei componenti e del Segretario dell'Ufficio centrale vengono effettuati con atto del Dirigente responsabile del Settore Sistemi

Informativi, Servizi Demografici e di Polizia Mortuaria entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

3. L'Ufficio centrale opera distintamente su ciascuna Circoscrizione, dalla numero uno, in successione numerica, redigendo, al momento della proclamazione degli eletti, apposito verbale, in duplice esemplare sottoscritto da tutti i componenti.

Detti verbali, inseriti in plico sigillato, saranno consegnati alla Segreteria del Comune e alla Prefettura, unitamente al materiale di rito, al momento dello scioglimento dell'ufficio stesso.

4. Sono proclamati eletti Consiglieri di circoscrizione i candidati di ciascuna lista, o gruppo di liste collegate, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO VIII

NORMA FINALE

art. 44 Richiamo alle norme vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti comunali laddove applicabili.